

CONVENZIONE PER IL COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI VENAUS DA PARTE DEL COMUNE DI SUSA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____
presso _____

T R A

- il Comune di SUSA, con sede legale in Via Palazzo di Città 39, rappresentato dal Sig. Pier Giuseppe GENOVESE, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 86501110018;
- il Comune di VENAUS con sede legale in Via Roma 4, rappresentato dal Sig. Avernino DI CROCE, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 01865850018,

si conviene e si stipula quanto segue

PREMESSO CHE

- con nota del....., acquisita al protocollo generale dell'ente al numero in pari data, il Comune di Venaus non avendo in dotazione organica personale di Polizia locale per lo svolgimento del Servizio di Polizia Locale come previsto dall'articolo 1, legge n. 65/86, ha chiesto al Comune di Susa di voler assicurare lo svolgimento del suddetto servizio con proprio personale dotato delle caratteristiche professionali e delle competenze richieste dalla normativa vigente;
- l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" [in seguito "TUEL"] prevede la possibilità per gli Enti Locali di stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, ivi compresa la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- il Comune di Susa e il Comune di Venaus ritengono di dover cogliere tale opportunità associativa, dalla quale possono derivare spunti per azioni sinergiche ed economie di spesa;
- la forma associativa della "convenzione", di cui all'articolo 30 del citato TUEL, costituisce lo strumento più idoneo per la gestione congiunta di servizi e funzioni, con il solo obbligo di stabilirne i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;

VISTA

- la deliberazione n..... del....., con la quale il Consiglio comunale di Susa ha approvato questo schema di convenzione;
- la deliberazione n..... del, con la quale il Consiglio comunale di Venaus ha approvato questo schema di convenzione;

ATTESO CHE

- il presente rapporto convenzionale ha carattere sperimentale, salva la possibilità, per entrambi gli enti contraenti, di rinnovare l'accordo anche per il futuro;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 — Premessa

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto

1. Il Comune di Susa assicura a favore del Comune di Venaus l'apporto di proprio personale qualificato per assicurare lo svolgimento del Servizio di Polizia Locale del predetto Comune, con esclusivo riferimento a servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Articolo 3 — Finalità della convenzione

1. Questa convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., disciplina l'organizzazione e lo svolgimento di attività e funzioni amministrative in regime di collaborazione istituzionale fra gli enti Comune di Susa e Comune di Venaus nell'ambito del servizio di Polizia Locale.

2. La gestione associata delle predette funzioni e attività persegue l'obiettivo di:

- incrementare la qualità dei servizi erogati;
- ridurre i costi di gestione mediante razionalizzazione delle risorse e conseguenti economie di scala;
- avvalersi di una struttura organizzativa più ampia e maggiormente adeguata per affrontare la crescente complessità della gestione del personale;
- omogeneizzare il servizio erogato ai cittadini e uniformare nel tempo i comportamenti degli enti nella loro veste di tutori della sicurezza;
- valorizzare le professionalità coinvolte nella gestione associata.

Articolo 4 – Decorrenza e durata della convenzione

1. Il presente accordo decorre dalla data del [definita congiuntamente dagli enti convenzionati] e avrà termine il 31 dicembre 2024, con possibilità di rinnovo mediante adozione di atti formali da parte delle amministrazioni interessate.

Articolo 5 – Prestazioni assicurate

1. Il Servizio di Polizia Locale svolto sul territorio del Comune di Venaus, si sostanzia nelle seguenti prestazioni:

- a. Servizio di polizia stradale come definito dall'articolo 11, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per 2 ore alla settimana, in giorni diversificati, dal lunedì al venerdì; ovvero di sabato e/o domenica o giorni festivi, nel caso in cui ricorrano eventi particolari e di rilievo nella tradizione del comune di Venaus (Es. Festa degli Spaventapasseri; Festival dell'Alta Felicità; Festa d'autunno; Giorno inaugurale del mese dei Presepi);
- b. In alternativa e in aggiunta alle ore di cui al punto a), e nel rispetto delle esigenze di servizio di entrambe le parti, si conviene che:
 - I. Nel periodo di svolgimento della manifestazione denominata "Festival dell'Alta Felicità", metà delle ore mensili di cui al precedente punto a) dei mesi di luglio e agosto vengono concentrate per il servizio di viabilità e polizia durante la manifestazione stessa, e in aggiunta a queste, si prevede la prestazione del servizio nella misura massima di ulteriori 10 ore;
 - II. In occasione di particolari manifestazioni e/o ricorrenze tradizionali, in aggiunta a metà delle ore di cui al punto a), si prevede la prestazione del servizio nella misura massima di ulteriori 4 ore, per manifestazioni di durata di un giorno, e di 6 ore, per manifestazioni di durata superiore a un giorno.

Articolo 6 – Impiego di risorse e mezzi

1. Per lo svolgimento del Servizio, il Comune di Susa mette a disposizione del Comune di Venaus l'intero organico del proprio Corpo di Polizia Locale, ad esclusione di eventuali situazioni incompatibilità previste dalla legge

3. Per lo svolgimento del Servizio indicato all'articolo 5, il predetto personale potrà avvalersi del supporto giuridico-amministrativo della struttura del Comune di Susa.

4. L'orario del servizio presso il Comune di Venaus, fatte salve eventuali diverse necessità da regolare di comune accordo fra le parti, sarà articolato in relazione alle esigenze di servizio rappresentate da entrambe le amministrazioni.

5. Il personale di cui sopra è autorizzato, per lo svolgimento del servizio in convenzione, a portare l'arma in dotazione, previa comunicazione alla competente Prefettura, e a utilizzare automezzi, motoveicoli,

attrezzature specialistiche e informatiche del Comune di Susa, compatibilmente con le esigenze di quest'ultimo.

Articolo 7 — Contenzioso relativo ai servizi e alle funzioni svolti dal personale incaricato

1. Qualora si verificano ricorsi in sede legale nei riguardi di atti amministrativi assunti da parte del personale incaricato del Comune di Susa, compete al Comune di Venaus resistere in giudizio, in accordo con il Comune di Susa.
2. Le spese legali e di giudizio e gli eventuali oneri derivanti dalla sentenza sono sostenuti integralmente dal Comune di Venaus.

Articolo 8 – Rapporti finanziari tra gli enti convenzionati

1. A fronte del servizio assicurato dal personale della Polizia Locale di Susa per l'intero periodo convenzionale, il Comune di Venaus rimborserà al Comune di Susa un importo così determinato:
 - € 23,00 a titolo di spesa di personale per ogni ora di effettivo servizio svolto presso l'ente da ciascun agente della Polizia Locale del Comune di Susa, nel limite delle ore settimanali definite all'articolo 6, comprensivo del rimborso forfetario per l'utilizzo di autovettura, attrezzatura di dotazione, modulistica e servizio di gestione degli atti.
2. Il rimborso verrà effettuato con le modalità concordate dai rispettivi servizi finanziari e previa rendicontazione da parte del Comune di Susa.
3. Il Comune di Susa provvede all'incasso dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni al Codice della Strada ed alle Leggi, Regolamenti, Ordinanze. Gli introiti delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni accertate sul territorio del Comune di Venaus, spettano, al netto delle spese sostenute per accertamento/procedimento e notifica, se per legge dovute, al Comune in cui sono state accertate. I relativi versamenti saranno effettuati a favore del Comando di Polizia Locale di Susa, che provvederà semestralmente all'accredito delle competenze alla Tesoreria del Comune di Venaus.

Articolo 9 — Forme di consultazione tra gli enti convenzionati

1. Tutte le decisioni che la presente convenzione richiede vengano assunte in forma congiunta investono il Sindaco del Comune di Venaus e il Sindaco del Comune di Susa o loro delegati, che devono decidere concordemente.

Articolo 10 – Interruzione anticipata

1. La convenzione potrà essere anticipatamente risolta per:
 - scioglimento consensuale da parte degli enti convenzionati;
 - motivi di interesse pubblico, tali da giustificare la sospensione o l'annullamento dell'iniziativa;
 - mancato rimborso da parte del Comune di Venaus delle somme dovute nei tempi e nei modi concordati.
2. È riconosciuta, altresì, a ciascun ente la facoltà di recesso unilaterale anticipato dalla presente convenzione, per propria decisione insindacabile.
3. La risoluzione e il recesso sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso di 180 giorni, da comunicare mediante PEC, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge.

Articolo 11 — Spese contrattuali

1. Tutte le spese che si riferiscono al presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a carico degli enti sottoscrittori in parti uguali.

Articolo 12 — Riservatezza dei dati

1. Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di servizio, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Articolo 13 — Disposizioni finali e rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle norme del Codice Civile in quanto applicabili, al decreto legislativo n. 267/2000 s.m.i. e alle specifiche normative vigenti in materia.

2. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, tariffa Parte II, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 s.m.i.
3. Il presente atto è esente da bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella Allegato B) al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 s.m.i.

IL SINDACO DEL COMUNE DI SUSÀ

IL SINDACO DEL COMUNE DI VENAUS
